

APPENDICE 2**SCHEMA DI CONTRATTO (CONDIZIONI SPECIALI)**

**SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DI INTERVISTE CAPI PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INDAGINE AVENTE AD OGGETTO IL CENSIMENTO DELLE
ISTITUZIONI NON PROFIT E DEI SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI PER ISTAT
ID 2317**



Parte Speciale

- Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**
- Articolo 2 S: Durata**
- Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**
- Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**
- Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**
- Articolo 6 S: Dimensioni massime del servizio**
- Articolo 7 S: Garanzie**
- Articolo 8 S: Subappalto**
- Articolo 9 S: Attività preparatorie**
- Articolo 10 S: Produttività delle risorse impiegate**
- Articolo 11 S: Conduzione e gestione delle interviste**
- Articolo 12 S: Obbligo di reportistica dell'impresa**
- Articolo 13 S: Servizi connessi e strumentali**
- Articolo 14 S: Servizi logistici e organizzativi per la formazione delle risorse**
- Articolo 15 S: Monitoraggio della Committente**
- Articolo 16 S: Verifica di conformità**
- Articolo 17 S: Rilievi e Penali**
- Articolo 18 S: Corrispettivi**
- Articolo 19 S: Fatturazione e pagamento**
- Articolo 20 S: Condizione particolare di risoluzione**
- Articolo 21 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 22 S: Nomina del Responsabile del Trattamento - istruzioni**
- Articolo 23 S: Commissione a carico del Fornitore ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012**
- <eventuale: Articolo 24 S: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto>**

Parte Generale

- Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**
- Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**
- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive**
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**
- Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**
- Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**
- Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**
- Articolo 10 G: Garanzia definitiva**
- Articolo 11 G: Recesso**
- Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, via cesare balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita iva n. 02124831005, in persona del _____ e legale rappresentante, dott./dott.ssa _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ in data _____ (nel seguito per brevità anche "committente" o "Istat")

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) La Consip S.p.A. – in forza della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2018 con ISTAT in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e agendo in qualità di centrale di committenza – ha pubblicato una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione dell'Impresa ai fini dell'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;



- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- g) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- h) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica ; Allegato "III" Capitolato tecnico e relativi Allegati; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità; Allegato "VI" Flusso Dati per la commissione a carico del Fornitore 'Allegato VII, il contratto di avvalimento, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- k) valgono le seguenti definizioni:
per la Committente si intende ISTAT;
ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.
- l) *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:* ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.>.



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute "nell'Offerta Tecnica" nel "Capitolato Tecnico e relativi Allegati" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
 - a) Servizio di conduzione e gestione di un numero di **circa 30.000** interviste mediante tecnica CAPI così suddiviso a titolo indicativo:
 - **n. 10.000 interviste** relative alle unità assegnate alla tecnica CAPI;
 - **circa n. 20.000 interviste** relative alle unità inizialmente assegnate alla tecnica CAWI, che potrebbero integrare le precedenti relative a:
 - richieste pervenute al Fornitore tramite il Numero Verde da parte delle Istituzioni originariamente assegnate alla tecnica CAWI che richiederanno invece di essere intervistate con tecnica CAPI;
 - Istituzioni non raggiunte dall'informativa inviata a firma del Presidente Istat.
 - b) prestazione dei relativi **servizi connessi e strumentali**, la messa a disposizione delle **dotazioni tecniche** hardware e software richieste e i **locali** per lo svolgimento delle attività, come di seguito descritto. In particolare, i servizi connessi e strumentali, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, sono:
 - Servizi di supervisione e monitoraggio del Fornitore sulle attività del servizio (cfr. par. 1.2.1 del Capitolato Tecnico);
 - Numero verde per la prenotazione delle interviste (cfr. par. 1.2.2 del Capitolato Tecnico);
 - Produzione e fornitura di reportistica degli indicatori e di file microdati relativi alle attività del Numero Verde (cfr. par. 1.2.3 del Capitolato Tecnico);
 - Servizi logistici e organizzativi per la Formazione delle risorse (cfr. par. 1.2.4 del Capitolato Tecnico);
 - Help Desk telefonico per l'assistenza agli intervistatori (cfr. par. 1.2.5 del Capitolato Tecnico);
 - Servizio di normalizzazione dei nominativi e verifica/ricerca dei recapiti (par 1.2.6 del Capitolato Tecnico).
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico e relativi allegati.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi



comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara.

4. L'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 S. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico (e relativi allegati) e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 18 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i luoghi indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
8. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
9. È designato quale Responsabile di Progetto dell'Impresa, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto il dott. _____

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 9 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione delle attività

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



come riportata nel relativo verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto in contraddittorio con l'Impresa, che avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla stipula. Nel caso in cui il valore massimo del Contratto, eventualmente incrementato, prima del decorso del termine di durata del contratto, non sia stato ancora esaurito, tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 2 (due) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Committente che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel corso del periodo preparatorio, secondo le modalità e le tempistiche dettate nel Capitolato Tecnico, l'Impresa dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche finalizzate al regolare svolgimento dell'Indagine. Tali attività si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
4. L'impresa garantisce la copertura di tutti i servizi offerti per l'esecuzione dell'appalto sino alla chiusura delle attività secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico. L'ISTAT si riserva la facoltà di apportare, in corso di esecuzione, variazioni al calendario delle attività dandone pronta comunicazione all'Impresa e senza oneri aggiuntivi.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, ove espressamente richiesto, nell'ultimo mese di efficacia del presente contratto ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicati i corrispettivi contrattuali previsti.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs.



50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e



prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. In particolare il Fornitore dovrà attenersi al rispetto di eventuali protocolli sanitari che si dovessero rendere necessari in corso di esecuzione contrattuale, ai quali dovranno attenersi sia il personale messo a disposizione dal Fornitore che le Istituzioni intervistate.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature nonché le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara richiamati in premessa;
 - b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate e, specialmente, degli intervistatori incaricati delle attività di rilevazione al fine di garantire la qualità del servizio richiesto, nelle tempistiche prescritte dal calendario fornito da ISTAT;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi – comprensivi della relativa documentazione – atti a garantire gli elevati e prescrittivi livelli di servizio richiesti anche ai fini del monitoraggio effettuato dall'ISTAT in ordine alla conformità del servizio reso rispetto alle norme contrattualmente previste;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ISTAT;
 - e) comunicare tempestivamente all'ISTAT ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi delle nuove figure professionali
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

8. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi come indicati nell'Allegato III al presente Contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
10. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.
11. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di



dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

4. Le parti convengono che l'indirizzario e gli elenchi telefonici, i questionari, tutti i dati raccolti e ogni altro eventuale materiale prodotto/elaborato nel corso dell'Indagine rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, cui spetteranno i conseguenti diritti di divulgazione e utilizzazione.
5. Il Fornitore si impegna, durante tutto il periodo delle attività oggetto del presente Contratto, a non effettuare, nel corso delle stesse interviste, rilevazione di dati per conto di altri committenti e, più in generale a non perseguire, nell'ambito delle interviste, finalità diverse da quelle specificatamente descritte dal questionario e dalle istruzioni fornite da ISTAT.
6. È fatto altresì divieto al Fornitore di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati statistici relativi alla presente Indagine.
7. I diritti di cui al presente articolo devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

ARTICOLO 6 S

DIMENSIONE MASSIMA DEL SERVIZIO

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari al corrispettivo massimo complessivo indicato all'art. 18 S "Corrispettivi" comma 1 ed è indicativamente articolata secondo quanto previsto al richiamato art. 1S (n. 10.000 interviste relative alle unità assegnate alla tecnica CAPI; circa n. 20.000 interviste relative alle unità inizialmente assegnate alla tecnica CAWI).
2. L'Impresa prende atto che il numero di interviste, così come la loro articolazione come sopra richiamata, potrebbe subire modifiche in corso di esecuzione comunque entro i limiti del valore massimo del contratto di cui al successivo articolo 18 S "Corrispettivi" comma 1.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente.

4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
_____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

ATTIVITA' PREPARATORIE ALL'AVVIO DELL' INDAGINE

1. Prima dell'avvio dell'indagine, l'impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento delle rilevazioni, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal Capitolato Tecnico e relativi allegati o, se del caso, espressamente concordate con ISTAT.
2. L'Impresa è altresì tenuta all'esecuzione delle attività inerenti i servizi logistici e organizzativi per la formazione delle figure professionali, propedeutiche all'avvio della rilevazione, come meglio disciplinata al successivo art. 14 S, nonché ad attivare e rendere operativi secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l'Help Desk telefonico per l'assistenza agli intervistatori e il Numero verde per la prenotazione delle interviste.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Tutte le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato Tecnico.

2. L'impresa, contestualmente alla redazione del verbale di avvio delle attività, di cui al Capitolato Tecnico (definizioni), si impegna a consegnare alla Committente, i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori e degli operatori del numero verde con i relativi curricula, che saranno forniti due settimane prima dell'inizio della formazione. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni / attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, ISTAT si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, garantendo anche il costante monitoraggio interno sulle attività delle figure professionali con particolare riferimento agli intervistatori così come prescritto nel Capitolato Tecnico l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17 S, il nominativo ed il curriculum della nuova figura professionale.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17 S. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Qualora, nell'ambito delle attività di supervisione e monitoraggio sulle attività del servizio effettuate dal Fornitore ai sensi dell'art. 1.2.1 del Capitolato Tecnico (relative al ricontatto delle istituzioni, sia mediante controlli telefonici che presso la sede, per verificare il regolare svolgimento delle interviste) dovesse risultare la mancata effettuazione dell'intervista, dichiarata invece come eseguita, il Fornitore del Servizio dovrà comunicare tale esito all'ISTAT entro 2 (due) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17 S e dovrà procedere alla sostituzione dell'intervistatore.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte di ISTAT, del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato da ISTAT, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17 S.
8. Viceversa, ove ISTAT ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE

1. Nello svolgimento dell'Indagine oggetto del presente Contratto, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da ISTAT.
2. Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dall'Impresa e, in particolare, dagli intervistatori impegnati nell'attività di rilevazione sul territorio.
3. L'Impresa prende atto che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa durante il periodo previsto per l'attività di rilevazione e sulla base dei campioni definiti, impegnando i giorni e gli orari stabiliti nel Capitolato Tecnico e rispettando improrogabilmente le scadenze fissate per la trasmissione dei dati all'ISTAT.
4. Nel rispetto del calendario dell'Indagine, l'Impresa provvede alla distribuzione del carico di lavoro tra gli intervistatori e all'assegnazione delle interviste, le quali devono svolgersi secondo le regole stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle ulteriori segnalate da ISTAT in corso di esecuzione. In particolare, in base a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, le interviste saranno effettuate presso la sede dell'Istituzione non profit; in casi del tutto eccezionali (quali ad esempio: impossibilità di raggiungimento della sede dell'Istituzione, indisponibilità del rispondente), in accordo con il Fornitore e fissando un appuntamento



con i rispondenti, l'intervista potrà essere somministrata, sempre dalla stessa rete CAPI, in una sede territoriale messa a disposizione dall'Istat.

5. L'Impresa assicura e garantisce, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al successivo art. 12 S, la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività degli intervistatori, al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento della rilevazione.

ARTICOLO 12 S

OBBLIGO DI REPORTISTICA DELL'IMPRESA

1. L'impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività anche mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.
2. L'impresa dovrà inoltrare alla Committente, secondo le cadenze disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, tutta la reportistica richiesta, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.

ARTICOLO 13 S

SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1. L'impresa si obbliga ad eseguire la prestazione dei **servizi connessi e strumentali**, la messa a disposizione delle **dotazioni tecniche** hardware e software richieste e dei **locali** per lo svolgimento delle attività, secondo quanto descritto al par. 1 del Capitolato Tecnico, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all'art. 18 S, comma 1, punto II.

ARTICOLO 14 S

SERVIZI LOGISTICI E ORGANIZZATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE

1. Tutte le attività di formazione sono svolte dal personale dell'ISTAT e dal personale dell'Impresa secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzate a cura e spese dell'Impresa.
2. L'impresa si obbliga, a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, alla disponibilità dei locali per la formazione in base alla capienza necessaria e delle postazioni attrezzate richieste dalla tecnica e tipologia di sessione formativa (teorica e/o pratica). La predisposizione del materiale didattico e dei suoi successivi aggiornamenti per la formazione è a cura dell'Istat che lo rende disponibile su apposita piattaforma online. Qualora richiesto da ISTAT, il Fornitore deve riprodurlo su supporto cartaceo e distribuirlo a propria cura e spese per tutte le persone coinvolte



nella formazione, che ne devono disporre prima dell'inizio delle attività formative e per tutto il tempo necessario.

3. L'onere dell'organizzazione e i costi dei locali per la formazione, nonché gli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio di tutto il personale del Fornitore coinvolto nella formazione, sono a carico del Fornitore e non comportano ulteriori oneri economici per ISTAT.
4. I locali messi a disposizione dal Fornitore per lo svolgimento della formazione centralizzata dovranno essere ubicati nel territorio del Comune di Roma. I locali dovranno essere in regola con le disposizioni del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I costi relativi ai locali messi a disposizione dal Fornitore, così come gli eventuali costi di trasferta del personale del Fornitore, devono intendersi compresi negli importi contrattuali che saranno riconosciuti e quindi senza alcun onere aggiuntivo per ISTAT.

ARTICOLO 15 S

MONITORAGGIO DELLA COMMITTENTE

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 16 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente, tramite il Direttore dell'esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico da parte dell'Impresa, l'ISTAT provvederà all'applicazione delle penali previste.
3. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto, l'ISTAT effettuerà:
 - I. con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste, verificherà:
 - a) a partire dalla data di avvio della rilevazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività relative al primo trimestre;
 - b) a partire dall'inizio del secondo trimestre ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività relative al secondo trimestre;
 - c) a partire dall'inizio del periodo di eventuale proroga ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività relative al periodo di eventuale proroga.

L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti per la presente indagine nel Capitolato Tecnico, come risultante da apposito verbale di



completamento delle relative attività dello specifico periodo di riferimento, che deve essere sottoscritto tra le parti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento.

- II. Con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, alla messa a disposizione delle dotazioni tecniche hardware e software richieste e ai locali per lo svolgimento delle attività, verifichè:
- a) a partire dalla data di avvio del contratto entro 30 (trenta) giorni del completamento delle attività preparatorie come risultante da apposito verbale di completamento delle relative attività;
 - b) a partire dalla data di avvio della rilevazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività del primo trimestre.
 - c) a partire dalla data di avvio del secondo trimestre ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività del secondo trimestre.
 - d) a partire dalla data di avvio dell'eventuale periodo di proroga ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività dell'eventuale periodo di proroga.

L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, come risultante da apposito verbale di completamento delle relative attività dello specifico periodo di riferimento, che deve essere sottoscritto tra le parti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento.

- 4. ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.
- 5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
- 6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
- 7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
- 8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.



9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
10. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
14. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
15. Conclusa positivamente ciascuna verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 17 S

RILIEVI E PENALI

1. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 22 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 18 S [comma 1](#) per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 20 S "condizione particolare di risoluzione".



2. *<eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile del trattamento>*: Nel caso in cui, come previsto all'articolo 22 S del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art 18 S **comma 1** per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 20 S "condizione particolare di risoluzione"
3. **Mancato rispetto dello standard del tesserino di identificazione e dei biglietti.**
Qualora, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT sull'effettivo utilizzo dei tesserini di identificazione e dei biglietti concordati con l'Impresa, dovessero risultare discordanze tra gli standard condivisi e quanto utilizzato dagli intervistatori, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni evento.
4. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza relativo 10.000 unità assegnate a inizio rilevazione.**
Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza delle 10.000 unità assegnate a inizio rilevazione risulti inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto *<al 60% ovvero al valore migliorativo eventualmente offerto>*, per ogni punto percentuale in diminuzione ISTAT applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Qualora la percentuale di completezza risulti inferiore al 50% l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.
5. **Mancato rispetto delle soglie relative alla percentuale di avanzamento della lista relativa alle 10.000 unità assegnate a inizio rilevazione.**
Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, la percentuale di avanzamento della lista relativa alle 10.000 unità assegnate a inizio rilevazione risulti:
 - i. Alla fine del I trimestre, inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto al 50% per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00).
 - ii. Alla fine del II trimestre, inferiore al 100% per ogni punto percentuale in diminuzione l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00).
6. **Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza relativo alle eventuali ulteriori indicative 20.000 unità.**
Qualora dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, il tasso di completezza delle circa 20.000 interviste risulti inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto al 98%, per ogni punto percentuale in diminuzione ISTAT applicherà una penale pari ad € 2.000,00



(duemila/00). Qualora la percentuale di completezza risulti inferiore all' 85% l'ISTAT si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

7. Mancata effettuazione dei controlli telefonici e/o a domicilio.

Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT oppure sulla base dei report forniti, dovesse risultare l'effettuazione dei controlli telefonici e/o presso la sede dell'istituzione a carico dell'Impresa in numero inferiore a quelli richiesti o migliorativi eventualmente offerti, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00) per ogni evento.

8. Eccesso di rilievi sull'operatività del numero verde.

Ogni qualvolta si verifichi il mancato rispetto dell'orario di operatività del numero verde o altri malfunzionamenti, così come risultante da segnalazioni da parte delle istituzioni o da controlli effettuati dall'ISTAT, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di rilievi pari a 3 (tre) ISTAT applicherà una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00).

9. Mancato rispetto dei tempi massimi di risposta dell'operatore.

In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di risposta dell'operatore - anche eventualmente migliorati - in base a quanto risultante dalla reportistica fornita, Istat applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) ad evento.

10. Mancato rispetto delle tempistiche di aggiornamento o delle specifiche relative alla reportistica e dei file di microdati.

Ogni qual volta si riscontri, nell'arco della durata contrattuale, il mancato rispetto delle tempistiche di aggiornamento o delle specifiche della reportistica e dei file di microdati come previsto dal Capitolato tecnico, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 100,00 (cento/00).

11. Utilizzo di personale che non abbia effettuato i cicli formativi previsti.

Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'ISTAT, dovesse risultare l'utilizzo di intervistatori che non abbiano effettuato i cicli formativi previsti, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ciascun intervistatore.

12. Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste risultante dalle attività di monitoraggio di ISTAT.

Ogni qual volta si riscontri, nell'arco della durata contrattuale, nel corso delle verifiche effettuate dall'ISTAT, l'irregolare svolgimento di almeno una intervista, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 rilievi, l'ISTAT applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00).

13. Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte.



Ogni qual volta si riscontri, nell'arco della durata contrattuale, la mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte nel corso delle verifiche effettuate, ISTAT effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 rilievi, la Committente applicherà una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo da parte della Committente, il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al comma xx (quella generica pari a all'1‰).

14. Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal Contratto.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2S comma 1, per ogni giorno (lavorativo) di ritardo rispetto a tutte le tempistiche richiamate nel Capitolato Tecnico oltre che nel presente Contratto, ad esclusione delle tempistiche oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, ISTAT applicherà una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo contrattuale afferente la quota fissa di cui all'art. 18 S, comma 1 punto II. L'ISTAT si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto o all'affidamento in danno qualora dovesse perdurare per oltre 15 giorni successivi alla segnalazione dell'ISTAT.

15. La Committente si riserva di applicare una penale pari € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nel software fornito dall'Impresa,
- immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

16. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente art. 23 S commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "VI" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 23 S, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a € 3.000,00 (tremila) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

17. I rilievi saranno emessi dal Direttore dell'Esecuzione dell'ISTAT e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenerne uno o più. La reiterazione e l'accumulo di rilievi dà luogo all'applicazione delle relative penali nelle ipotesi disciplinate ai commi che precedono.

18. Qualora l'Impresa ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a ISTAT un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni.

19. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate ad ISTAT o a Consip per le rispettive penali di competenza nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa



contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro -Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
21. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
22. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivi", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 18 S

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, è pari a **€ 2.550.00,00**, così suddiviso:
 - I. Prezzo unitario della conduzione e gestione della singola intervista pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero indicativo di circa 30.000 interviste con tecnica CAPI, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a);
 - II. Quota fissa afferente ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, __ = (____/__) IVA esclusa.
2. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari ad euro 0,00 iva esclusa.
3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. La quota fissa e il prezzo unitario per la conduzione e gestione della singola intervista sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Per quanto attiene alle interviste, il relativo corrispettivo verrà erogato a consumo ed esclusivamente in base al numero di interviste complete individuate secondo le modalità



indicate nel Capitolato Tecnico e secondo le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto I.

6. Con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali, la messa a disposizione delle dotazioni tecniche hardware e software richieste e i locali per lo svolgimento delle attività, la quota fissa verrà erogata in base alle tranches di seguito illustrate, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II:
- la prima di importo pari al 20% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera a),
 - la seconda di importo pari al 35% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera b),
 - in assenza di proroga, la terza ed ultima di importo pari al 45% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera c)
 - in caso di proroga:
 - o la terza di importo pari al 35% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera c),
 - o l'ultima, di importo pari al 10% del valore di cui al precedente comma 1 punto II, sulla base delle attività erogate e verificate ai sensi dell'art. 16 S comma 3 punto II lettera d).

Nel caso di cui all'art. 2 S comma 2, l'erogazione della quota fissa è sospesa fino alla ripresa dell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016. In caso di interruzione anticipata del contratto per causa non imputabile al Fornitore, il Fornitore avrà diritto alla corresponsione della quota fissa e di tutte le interviste complete effettuate.

7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
8. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
9. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.



10. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio, un'anticipazione pari al 20 per cento della Quota fissa afferente ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b).
11. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico e concordata con ISTAT e meglio dettagliata nei calendari condivisi in fase di avvio. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.
12. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
13. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico e concordata con ISTAT e meglio dettagliata nei calendari condivisi in fase di avvio. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 19 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 18 S "Corrispettivi", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento ai servizi di cui all'art. 18 S, comma 1, punto I:
 - fattura posticipata al termine del primo trimestre di rilevazione, relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto I lettera a);
 - fattura posticipata al termine del secondo trimestre di rilevazione, relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto I lettera b);
 - fattura posticipata al termine del periodo di eventuale proroga, relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto I lettera c);
 - b) con riferimento ai servizi di cui all'art. 18 S, comma 1, punto II:
 - fattura posticipata relativa alla prima tranche della quota fissa al termine delle attività preparatorie, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera a);
 - fattura posticipata relativa alla seconda tranche della quota fissa al termine del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- primo trimestre di rilevazione, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera b);
- in assenza di proroga, fattura posticipata relativa alla terza ed ultima tranche della quota fissa al termine del secondo trimestre di rilevazione, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera c);
 - in caso di proroga:
 - fattura posticipata relativa alla terza tranche della quota fissa al termine del secondo trimestre di rilevazione, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera c);
 - fattura posticipata relativa all'ultima tranche della quota fissa al termine del periodo di proroga, per i quali risultino positivamente concluse le verifiche di conformità ai sensi dell'art. 16 S comma 3, punto II lettera d).
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:



- le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente e dichiarazione degli interventi effettuati
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) _____. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2013, n. 55, da inoltrare alla Committente tramite l'apposito Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo della Committente ed assegnato al Servizio Programmazione, bilancio e contabilità già Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:

Servizio di Fatturazione Elettronica	
Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	_____
Data di avvio del servizio:	_____
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



11. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario
12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
13. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto>. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. *<eventuale, nel caso di subappalto:* In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
17. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 20 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi



dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. 22 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile *<eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile del trattamento: e/o del Sub Responsabile>*, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento;
- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 22 S. risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile *<eventuale, in caso di subappalto con subappaltatore nominato sub responsabile al trattamento: e/o dal Sub Responsabile>* in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento>.

ARTICOLO 21 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del



bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 22 S

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - ISTRUZIONI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento (nel seguito del presente articolo "Responsabile") ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito del presente articolo "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare per conto dell'ISTAT (nel seguito del presente articolo "Titolare") i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto per la durata dello stesso, impegnandosi ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente (Regolamento UE/2016/679, nel seguito anche solo "*Regolamento UE*", D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,



allegato decreto legislativo n. 196/2003 - nel seguito del presente articolo collettivamente “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”) e delle istruzioni nel seguito fornite o successivamente impartite dal Titolare.

2. Il Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare sono: attività di raccolta dei dati prevista dal Programma statistico nazionale, nell’ambito dell’Indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit;
4. Il tipo di dati personali trattati dal Responsabile per conto del Titolare in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati personali di natura comune (es. dati anagrafici e di contatto ecc.), forniti dal Titolare ai fini dell’organizzazione delle interviste e del contatto dei rispondenti o raccolti dal Responsabile tramite il questionario di rilevazione.
5. In relazione ai dati personali di cui al punto precedente, le categorie di interessati sono i rappresentanti delle istituzioni non profit aventi sede sul territorio nazionale rientranti nel campione individuato dal Titolare.
6. Nel trattamento dei dati personali effettuato per conto del Titolare, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate nel contratto e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate e a far osservare tali istruzioni anche alle persone dallo stesso autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto ai sensi della successiva lett. d);, nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;
 - d) autorizzare al trattamento dei dati con atto scritto, eventualmente anche per categorie omogenee di incarico, tutte le persone coinvolte nelle attività svolte per conto del Titolare (nel seguito del presente articolo “*persone autorizzate*”):
 - o definendo, con il medesimo atto, l’ambito di trattamento autorizzato in relazione agli specifici compiti ad esse assegnati, in conformità al principio di minimizzazione dei dati;
 - o assicurando che esse ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali anche mediante l’utilizzo di manuali operativi/di istruzioni;
 - o impartendo ad esse istruzioni sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento, tenuto conto delle specificità dei compiti assegnati;
 - o vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite;



- assicurando che esse si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposte ad un obbligo legale appropriato di segretezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto contrattuale;
 - e) garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto;
 - f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - g) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - h) su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'art. 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'art. 36 del medesimo Regolamento UE;
 - i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE in conformità a quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 paragrafo 4 del Regolamento UE;
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile si impegna a fornire al Titolare un Piano di misure di sicurezza - concordato con il medesimo - atto a presidiare i dati ed i sistemi, che tenga conto di misure organizzative (procedurali e documentali) e tecniche (sia fisiche che logiche) e che assicuri, anche attraverso aggiornamenti periodici, la continuità operativa dei sistemi informativi utilizzati dal responsabile. Tale Piano è volto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;



- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

8. Qualora le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'impresa ricorra a subappaltatori o subcontraenti il Responsabile è obbligato a nominare tale/i operatore/i Responsabili del trattamento (nel seguito del presente articolo "*sub-Responsabili del trattamento*") per gestire attività di trattamento specifiche, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 previa specifica autorizzazione scritta del Titolare.,.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare gli stessi obblighi imposti a dal Titolare al Responsabile Iniziale del Trattamento; tali obblighi devono essere definiti mediante uno specifico contratto o atto di nomina in conformità all'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento UE. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche e organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento UE, il Titolare applicherà al Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 17 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o del contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

9. Il Responsabile deve assicurare che siano fornite agli interessati (rispondenti) in ogni occasione di contatto tutte le informazioni relative al trattamento dei dati previste dall'art. 13 del Regolamento UE, coerentemente con quanto indicato nella lettera inviata dal Titolare agli interessati e con le istruzioni impartite dallo stesso Titolare.
10. Il Responsabile deve assicurare che le operazioni di raccolta dei dati si svolgano nel rispetto delle specifiche e delle istruzioni impartite dal Titolare e dell'art. 9 delle Regole

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



deontologiche per trattamenti di dati personali a scopi statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A al d.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo alla necessità che l'intervistatore:

- renda nota all'interessato la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta;
- fornisca le informazioni di cui al precedente comma 9 e ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, con particolare riguardo alla obbligatorietà o facoltatività della risposta;
- in presenza di categorie vulnerabili (anziani, malati, ecc.), adotti un linguaggio adeguato sia al momento del primo contatto che durante l'intervista;
- non raccolga presso gli interessati dati diversi da quelli previsti dal questionario predisposto dal Titolare;
- assicuri cura e diligenza nella raccolta delle informazioni e nella loro custodia, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

11. Il Responsabile deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto a
 - inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare all'indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it;
 - supportare il Titolare al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti dall'art. 12 del Regolamento UE.
12. In caso di violazione dei dati personali (art. 33, comma 2, del Regolamento UE), il Responsabile è tenuto a:
 - informare tempestivamente il Titolare (responsabileprotezionedati@istat.it);
 - individuare e adottare, in collaborazione con il Titolare, le misure necessarie a porre rimedio alla violazione dei dati personali o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati;
 - assistere il Titolare nell'ottemperare agli obblighi di notifica di tale violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso o in possesso di suoi sub-Responsabili.
13. Il Responsabile deve segnalare al Titolare le problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della normativa in tema di protezione dei dati personali.
14. Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;



15. Il Responsabile deve informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da autorità giudiziarie o di polizia.
16. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Titolare applicherà la penale di cui all'art. 17 S e diffiderà il Responsabile ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Il Responsabile deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati di contatto del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'art. 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile per la protezione dei dati non sia stato nominato, in quanto la designazione dello stesso non è obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del proprio "Referente per le attività di trattamento dei dati" effettuate per conto del Titolare in esecuzione del presente contratto, il quale collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
18. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto i metodi di cancellazione sicura e definitiva con i quali si è proceduto a tale operazione.
19. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema*".
20. In via generale, il Responsabile si impegna a operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
21. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del contratto, ulteriori garanzie quali l'adesione ad un codice di condotta o ad un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
 22. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
 23. Il Titolare si impegna a consentire al Responsabile l'accesso ai dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
 24. Sarà obbligo del Titolare vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali da parte del Responsabile, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche in collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati o il Referente per le attività di del trattamento dei dati del Responsabile.
 25. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 26. Durante l'esecuzione del contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in tema di trattamento dei dati personali o di prescrizioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che generino nuovi adempimenti o requisiti di liceità (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica o organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi adempimenti o requisiti.

ARTICOLO 23 S

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all'1,5% (unovirgolacinquepercento) da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato nell'ambito del presente Contratto. La previsione della commissione nonché l'entità della

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



stessa sono state definite sulla base delle indicazioni di ISTAT per conto della quale Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e contenente, per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento, gli elementi di rendicontazione di cui all'Allegato "VI" al presente Contratto.
3. La Consip S.p.A., decorsi 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.
4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente codice Iban IT 27 X 03069 05036 100000004389.
5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate da ISTAT, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
7. La Consip S.p.A. procederà ad informare l'ISTAT dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
8. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 4.
9. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, potranno essere valutate, ai sensi dell'art. all'art. 80, comma 5, lett. c) D.lgs. 50/2016.
10. I termini di cui al presente articolo sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.. Per tutto quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 23 novembre 2012 e le altre disposizioni applicabili.

<eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma: ART. 24 S –
PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO



1. In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

Istat

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Proprietà del SW sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 6 S - Dimensione massima del servizio;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S – Attività preparatorie all'avvio dell'indagine;

Articolo 10 S - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo 11 S – Conduzione e gestione delle interviste;

Articolo 16 S - Verifica di conformità;

Articolo 17 S – Rilievi e Penali;

Articolo 20 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT

Appendice 2 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 21 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile;

Articolo 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa;

Articolo 10G – garanzia definitiva;

Articolo 11G – Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante [*<inserire carica>*](#)

(Firmato digitalmente)